

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di settembre 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Contributo a fondo perduto - Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del D.L. n. 73/2021.....	3
Contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020 - Proroga del termine per l'invio dell'istanza.....	3
Modifica al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni.....	3
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016.....	4
Disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della L. n. 178/2020 - Chiarimenti... 	4
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020 per i contribuenti che intendono usufruire del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (decreto “Sostegni bis”).....	6
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali	



nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020.....	7
ACE - Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del D.L. n. 73/2021, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito	7
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Articolo 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)	9
Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 124/2019	11
Fatturazione elettronica rapporti di scambio con San Marino - Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021	12
IRAP – Esonero versamento - Articolo 24 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti.....	12



Contributo a fondo perduto - Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del D.L. n. 73/2021

Con Provvedimento del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 4 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021.

L'Agenzia delle Entrate ha disposto, altresì, che con successivo Provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in parola.

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-*quater* del D.L. n. 137/2020 - Proroga del termine per l'invio dell'istanza

Con Provvedimento del 4 settembre 2021, prot. n. 227358/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 4 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che il termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione di cui all'articolo 9-*quater* del D.L. n. 137/2020 è prorogato al 6 ottobre 2021.

Il Provvedimento in esame ha, inoltre, previsto che entro lo stesso termine sono inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.

Modifica al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni

Con Provvedimento del 7 settembre 2021, prot. n. 228685/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'8 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al modello di "Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19", già approvato con il Provvedimento del 12 febbraio 2021.

In particolare, con il Provvedimento in esame è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso.

Il nuovo modello è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021.



Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016

Con Provvedimento del 7 settembre 2021, n. prot. 228725/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, il Provvedimento in esame ha modificato i punti 4.2 e 1.5.2 del Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, sostituendo rispettivamente la data “1° ottobre 2021” con la data “1° gennaio 2022”; e le date “30 settembre 2021” e “1° ottobre 2021” con le parole “31 dicembre 2021” e “1° gennaio 2022”.

Le modifiche hanno, quindi, spostato:

- dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici;
- al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della L. n. 178/2020 - Chiarimenti

Con Risoluzione n. 57/E del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale.

Nello specifico, viene affrontato un aspetto critico della disciplina agevolativa delle aggregazioni aziendali introdotta, per le operazioni deliberate nel 2021, dai commi da 233 a 243 dell’articolo 1 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), a seguito delle richieste di chiarimento pervenute all’Amministrazione finanziaria sugli effetti della disposizione contenuta, in particolar modo, nel comma 240.



Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto dei commi da 233 a 243, dell'articolo 1 della L. n. 178/2020 che ha introdotto una disciplina agevolativa che consente la trasformazione in credito d'imposta delle DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti, approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente entro il 31 dicembre 2021.

In particolare la suindicata normativa ha previsto che:

- in presenza di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, realizzate tra società indipendenti ed operative da almeno due anni, sia prevista la facoltà di trasformare in crediti di imposta compensabili le imposte anticipate (DTA) su perdite fiscali inutilizzate e su eccedenze di deduzioni Ace, consentendo di monetizzare tali posizioni soggettive senza dover attendere il conseguimento di imponibili capienti;
- la conversione delle DTA possa effettuarsi entro un tetto pari al 2 per cento degli attivi contabili delle società coinvolte nella aggregazione, senza considerare quella con l'importo più elevato.

Così come stabilito nel comma 240 del predetto articolo 1 della L. n. 178/2020, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni contenute nei precedenti commi da 233 a 243 possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto partecipante.

Proprio a seguito delle criticità sollevate dal citato comma 240, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno formulare una richiesta di consulenza al MEF che con nota n.225135 del 1° settembre 2021 ha espresso il proprio parere.

Di tale parere ministeriale si tiene conto nell'esaminata Risoluzione.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria, alla luce della relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2021, ritiene pacifico che la disciplina in oggetto, trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgano più di due soggetti.

Una conferma in tal senso si ritrova nelle stesse modalità di calcolo dell'ammontare di DTA trasformabili che, infatti, fanno implicitamente riferimento al caso di partecipazione di più di due soggetti.

Infatti, con riguardo a fusioni e scissioni, il comma 234 dell'articolo 1 della L. n. 178/2021 dispone che le DTA sono trasformabili in credito d'imposta nel limite del 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.



Tale disposizione fa riferimento ad un'unica operazione di aggregazione a cui partecipano più di due soggetti, ma la disciplina deve essere applicata anche nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il periodo di riferimento indicato espressamente dalla norma.

Il dubbio è sorto, tuttavia, con riferimento al citato comma 240 ai sensi del quale, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, la disciplina agevolativa può essere applicata una sola volta per ciascun beneficiario.

Questa disposizione, quindi, se da un lato impone che il soggetto risultante o beneficiario dell'operazione possa applicare una sola volta le previsioni normative in esame e, dall'altro, specifica che questo accade indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate, ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d'imposta possa essere applicata in presenza di più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti.

Diversamente, la norma avrebbe dovuto limitare espressamente la trasformazione ad una sola operazione.

Pertanto, a parere dell'Agenzia delle Entrate, il comma 240 in esame va interpretato nel senso che, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un'operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili.

In questo modo la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l'attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA.

Ne deriva che, se in un'operazione l'attivo di un soggetto ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un'operazione successiva.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2020 per i contribuenti che intendono usufruire del contributo a fondo perduto previsto dai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (decreto "Sostegni bis")

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 29.09.2021, è stato prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2020 per i soggetti che intendono trasmettere l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021.

In particolare, l'articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede che il termine del 10 settembre 2021 di cui all'articolo 1, comma 24, del D.L. n. 73/2021 è prorogato al 30 settembre 2021.



Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020

Con Provvedimento dell'8 settembre 2021, prot. n. 230686/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate l'8 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, deve contenere, tra le altre, l'indicazione:

- dell'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019;
- dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 59 citato, realizzati nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi.

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l'Agenzia delle Entrate procede al recupero di quanto non dovuto, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973.

ACE - Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del D.L. n. 73/2021, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito

Con Provvedimento del 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 17 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del D.L. n. 73/2021, nonché le modalità attuative per la cessione del credito e approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE", con le relative istruzioni.

Ai sensi del punto 2.1 del Provvedimento in esame, i soggetti aventi i requisiti previsti dal D.L. n. 73/2021 per accedere al credito d'imposta in parola comunicano all'Agenzia delle Entrate la

variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. n. 73/2021 ed il credito d'imposta calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR.

Con il Documento in esame (punto 2.2) è stato, quindi, approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE" (di seguito "Comunicazione ACE"), con le relative istruzioni.

La Comunicazione ACE è inviata esclusivamente con modalità telematiche (punto 3.1), direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione ACE, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni (punto 3.2)

Ai sensi del successivo punto 3.3, la Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare tale termine cade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo "Data fine periodo d'imposta" del modello di cui al punto 2.2.

Nello stesso periodo di cui al punto 3.3 è possibile:

- a) rettificare una Comunicazione ACE già inviata, inviando una nuova Comunicazione ACE che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l'Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta (punto 4).

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito di cui al punto precedente, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio (punto 4.2).

Il punto 4.3 dispone che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.



La comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (punto 5.1).

Il punto 6 del Provvedimento in esame prevede che nei casi di cessione del credito, l'Amministrazione finanziaria verificherà:

- a) in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dal D.L. 73/2021 per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo;
- b) in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Articolo 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)

Con Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importi ridotto affidati all'agente della riscossione.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto del citato articolo 4 che dispone, al comma 4, l'annullamento automatico (di seguito anche "Stralcio") di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a euro 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Al riguardo la Circolare esaminata ha precisato che:

- i debiti di importo residuo fino a euro 5.000 sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
- il limite di euro 5.000 è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella stessa.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che lo "Stralcio" trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:

- dall'articolo 3 del D.L. n. 119/2018 – c.d. Rottamazione-*ter*;
- dall'articolo 1, commi da 184 a 198, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) – c.d. Saldo e stralcio;
- dall'articolo 16-*bis* del D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione).



Il Documento di prassi in esame, richiamando l'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 che fa riferimento a debiti di importo "residuo" alla data del 23 marzo 2021, ha chiarito che possono rientrare nello Stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a euro 5.000, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia di euro 5.000.

L'Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che per individuare i carichi definibili occorre fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all'agente della riscossione.

La Circolare in esame ha, inoltre, ricordato che sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile verificare i debiti potenzialmente ammessi alla predetta definizione agevolata che potranno essere potenzialmente oggetto di "Stralcio" una volta verificato anche il requisito del limite reddituale (reddito non superiore a euro 30.000,00).

Il punto 2 del Documento di prassi in commento ha ricordato che i debiti oggetto di "Stralcio" devono riferirsi:

1. alle persone fisiche che hanno percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a euro 30.000;
2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a euro 30.000.

In merito alla verifica del suddetto limite reddituale viene precisato (punto 2.1) che, per le persone fisiche, trovano applicazione le regole adottate per la determinazione del c.d. "reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali", prendendo però in considerazione, in virtù di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, il "reddito imponibile" anziché il reddito complessivo.

Pertanto, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) si prenderà in considerazione la somma dei seguenti redditi:

- reddito imponibile IRPEF;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Ai fini della verifica del limite reddituale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (punto 2.2) si fa riferimento, invece, ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d'imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.



La Circolare in esame, al punto 3.2, ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 luglio 2021, l'annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, per cui i debiti oggetto di "Stralcio" si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

L'agente della riscossione provvede in autonomia allo "Stralcio" senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dallo stesso agente della riscossione.

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall'Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 124/2019

Con Provvedimento del 24 settembre 2021, prot. n. 244683/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 24 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 124/2019 disciplinando le modalità di esecuzione dell'accollo del debito d'imposta altrui, nonché il recupero degli importi dovuti e l'irrogazione delle sanzioni in capo all'accollante e all'accollato.

Il punto 2 del Provvedimento prevede che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

La delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante.

In sede di compilazione della delega, nella sezione "Contribuente" sono indicati:

- nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dell'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale dell'accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

Nei successivi punti 3 e 4, il Provvedimento in esame illustra il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell'accollo del debito altrui nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti, precisando che si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione delle modalità ivi individuate.



Fatturazione elettronica rapporti di scambio con San Marino - Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021

Con Provvedimento del 29 settembre 2021, prot. n. 0248717/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 del D.L. n. 34/2019, ha individuato le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

In particolare, l'esaminato Provvedimento ha individuato il codice destinatario alfanumerico 2R4GTO8, di accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio, dell'Ufficio tributario di San Marino.

IRAP – Esonero versamento - Articolo 24 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti

Con Risoluzione n. 58/E del 29 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24 del D.L. n. 34/2020 (in seguito anche D.L. Rilancio).

In particolare, è stato chiesto se il saldo IRAP 2019, che poteva fruire dell'esonero dal versamento disposto dal predetto art. 24 del D.L. n. 34/2020, dovesse essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP) della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2019, oppure in quello relativo alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2020.

È stato chiesto, inoltre, laddove fosse stata corretta la prima opzione, di chiarire gli effetti dell'omissione e come regolarizzare l'errore.

Con specifico riferimento all'indicazione delle somme non versate nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato quanto già chiarito con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ovvero che i contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS.

Come specificato nelle istruzioni al modello, ricorda l'Agenzia, l'esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti *de minimis*, fruibili ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, sono necessari ai fini della registrazione degli stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d'imposta 2019, precisa ancora l'Amministrazione finanziaria, può, tuttavia, essere regolarizzata mediante

presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l'errore commesso la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

